



N. 49 - febbraio 2019

A.S. 945 - Disposizioni in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

Il disegno di legge in titolo, di iniziativa della sen. Valente e del sen. Cucca, apporta modifiche alla legge n. 57 del 2016 e al decreto legislativo n. 116 del 2017 recanti la riforma della magistratura onoraria.

1. Quadro normativo vigente

1.1. La legge delega

La [legge n. 57 del 2016](#) - oltre a introdurre disposizioni immediatamente precettive (in materia di incompatibilità e applicazioni del giudice di pace nonché di formazione di tutti i magistrati onorari) - ha delegato il Governo ad un **complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria**.

In particolare, per favorire la creazione di uno statuto unico dei magistrati onorari, la legge delega ha previsto che i giudici onorari di tribunale (GOT) confluiscono nell'ufficio del giudice di pace (il cui coordinamento viene affidato al Presidente del tribunale), così superando la distinzione tra i due magistrati onorari giudicanti (GOT e giudici di pace), che assumeranno la denominazione "giudici onorari di pace", facendo salva la possibilità di un loro diverso impiego all'interno del tribunale circondariale a supporto del giudice professionale. Dei vice procuratori onorari (VPO) - che mantengono la loro denominazione - si prevede l'inserimento in una specifica articolazione presso le Procure della Repubblica presso i tribunali ordinari. La legge ha, poi, previsto una specifica delega volta, da un lato, all'istituzione di una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi, e dall'altro, a introdurre un regime transitorio per i magistrati onorari in servizio al momento dell'entrata in vigore del decreto delegato.

1.2. Il primo decreto attuativo

Con il [decreto legislativo n. 92 del 2016](#) il Governo ha attuato la più urgente delle deleghe conferite dalla legge n. 57 del 2016, consentendo il **mantenimento in servizio dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari che esercitavano le funzioni** alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che gli stessi fossero ritenuti idonei a svolgere le funzioni onorarie all'esito di una procedura di conferma straordinaria, disciplinata dallo stesso decreto.

Il provvedimento, in particolare, ha assegnato ai magistrati onorari in servizio, in attuazione delle direttive di delega, un **primo mandato quadriennale**, espressamente condizionato all'esito positivo della

citata **procedura di conferma straordinaria**. La disciplina dei successivi tre mandati quadriennali, espressamente prevista dalla legge 57, viene riservata ad un successivo decreto legislativo, che dovrà attuare compiutamente la delega.

Il decreto legislativo n. 92 del 2016 prevede, inoltre, che i magistrati onorari sottoposti a conferma permangano in servizio, *ex lege*, sino alla definizione della procedura e che gli effetti della conferma nell'incarico operino a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, così garantendo il loro mantenimento in servizio senza soluzione di continuità.

Il provvedimento, infine, disciplina la nuova composizione della **sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario** (finora contraddistinta dalla presenza di soli giudici di pace), prevedendo la presenza di rappresentanti sia dei giudici onorari di pace che dei vice procuratori onorari. Sono indette elezioni straordinarie relative esclusivamente alla nuova componente onoraria delle sezioni autonome dei consigli giudiziari, con espressa rieleggibilità dei giudici di pace eletti nel corso dell'ultima procedura elettorale.

1.3 La riforma introdotta con il decreto legislativo n. 116 del 2017

Il [decreto legislativo n. 116 del 2017](#), in attuazione della delega conferita dalla legge n. 57 del 2016, ha proceduto ad una complessiva riforma della magistratura onoraria.

In base alla riforma, l'incarico di magistrato onorario presenta le seguenti caratteristiche:

- ha natura inderogabilmente temporanea;
- si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali (per assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana);
- non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego.

Il decreto legislativo **supera**, nel settore giudicante, **la bipartizione tra giudice di pace e giudice onorario di tribunale (GOT) prevedendo un'unica figura di "giudice onorario di pace"**, magistrato addetto all'ufficio del giudice di pace. All'esito della riforma, il complesso della magistratura onoraria risulta, quindi, costituita da:

- **giudici onorari di pace**, magistrati onorari che sono obbligatoriamente assegnati per i primi due anni dal conferimento dell'incarico all'ufficio per il processo, la struttura organizzativa costituita presso il tribunale del circondario a supporto dell'attività del magistrato togato; successivamente, i giudici onorari di pace possono essere assegnati all'ufficio del giudice di pace per esercitare la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa.

Presso l'ufficio per il processo i giudici onorari di pace coadiuvano il giudice togato compiendo tutti **gli atti preparatori** utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale; in particolare, il giudice professionale può delegare alcune funzioni al giudice onorario (es. assunzione dei testimoni, tentativi di conciliazione) nonché la pronuncia di provvedimenti definitivi in specifiche materie (es. procedimenti di volontaria giurisdizione in materie diverse dalla famiglia, previdenza e assistenza obbligatoria, cause relative a beni mobili di valore non superiore a 50.000 euro, cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi 100.000 euro); in riferimento a tutte le attività delegate, il giudice onorario di pace si attiene alle direttive concordate con il giudice professionale, titolare del procedimento.

Inoltre, la riforma consente - al ricorrere di situazioni di **carenze di organico o di criticità nello smaltimento dell'arretrato** tassativamente indicate - di **assegnare procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace** con più di due anni di esperienza nell'incarico, indicando specifiche esclusioni (ad esempio, nel settore civile i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del

giudice di pace, i procedimenti in materia di rapporti di lavoro, in materia societaria e fallimentare, in materia di famiglia, ecc.; in campo penale sono esclusi i procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 c.p.p., riguardanti i casi di citazione diretta a giudizio, le funzioni di GIP e GUP, i procedimenti di appello avverso i provvedimenti del giudice di pace, ecc.). Inoltre, i giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il processo, quando sussistono determinate condizioni e con specifiche modalità, possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale (del collegio non può comunque far parte più di un giudice onorario di pace): la riforma preclude la possibilità che il giudice onorario di pace possa essere destinato, per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate, per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati di particolare gravità indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a) c.p.p. Infine, il giudice onorario di pace potrà svolgere funzioni di supplenza del giudice professionale all'interno del collegio, in caso di impedimento o assenza temporanei.

Presso l'ufficio del giudice di pace i giudici onorari di pace esercitano **la giurisdizione in materia civile e penale**, come previsto dai codici di rito (e dunque sostanzialmente come nella disciplina precedente alla riforma) e la funzione conciliativa in materia civile. L'ufficio del giudice di pace, prima della riforma sotto la direzione di un coordinatore-giudice di pace, è ora coordinato dal presidente del tribunale, che provvede alla distribuzione del lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici onorari di pace e che vigila sul loro operato, esercitando ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario: a seguito della riforma, dunque, l'ufficio del giudice di pace perde la propria autonomia funzionale;

- **vice procuratori onorari** (cd. VPO), magistrati onorari inseriti **nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica**, cioè in una struttura organizzativa analoga all'ufficio del processo, costituita presso ciascuna procura. Spetta al procuratore della Repubblica coordinare l'ufficio distribuendo il lavoro attraverso il ricorso a procedure automatiche e vigilare sulle attività svolte dai VPO, avvalendosi dell'ausilio di uno o più magistrati professionali.

Ai vice procuratori onorari sono attribuiti **compiti ausiliari** (studio dei fascicoli, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e predisposizione delle minute dei provvedimenti) e - dopo un anno dal conferimento dell'incarico - compiti e attività delegate.

Si tratta, con riguardo ai procedimenti penali di competenza del giudice di pace, delle funzioni del PM nell'udienza dibattimentale nonché dei provvedimenti di chiusura delle indagini preliminari, di archiviazione e la formulazione delle richieste del pubblico ministero, dei procedimenti in camera di consiglio; con riguardo ai procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) c.p. commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il VPO può svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina le attività, le funzioni di PM nell'udienza dibattimentale, nell'udienza di convalida dell'arresto, per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, nei procedimenti in camera di consiglio.

Inoltre, il VPO delegato può assumere le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta e, in relazione ai medesimi reati, può avanzare richiesta di archiviazione, nonché svolgere compiti e attività, anche di indagine.

La riforma disciplina i **requisiti per il conferimento dell'incarico**, i titoli di preferenza e le incompatibilità, prevedendo particolari preclusioni con riguardo a coloro che esercitano la professione forense.

Spetterà al CSM, ogni biennio, individuare i posti vacanti e bandire il relativo **concorso**; gli interessati potranno presentare, in relazione ai posti individuati, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici dello stesso distretto. La graduatoria sarà predisposta dalla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario e deliberata, in relazione a ciascun ufficio,

dal CSM che ammetterà al tirocinio un numero di interessati pari, ove possibile, al numero dei posti individuati, aumentato della metà.

Il 13 febbraio 2018 sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale i [bandi](#) per la nomina di 400 magistrati onorari o vice procuratori onorari. Il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 29 marzo 2018. Nel complesso sono pervenute oltre 47.000 domande con una netta prevalenza di donne (oltre 31.000) e di candidati con un'età compresa tra i 30 e i 39 anni (17.565). Per quanto concerne l'attività lavorativa svolta dai candidati, netta è stata la prevalenza di avvocati (circa il 74%).

Il **tirocinio** del magistrato onorario - organizzato dal CSM e dalla Scuola superiore della magistratura - ha una durata **di 6 mesi, non dà diritto ad indennità**, ed è svolto sotto la direzione di un magistrato collaboratore, tanto presso l'ufficio giudiziario (tribunale o procura) quanto attraverso la frequenza obbligatoria e con profitto di corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore, organizzati dalla citata Scuola superiore. Al termine del tirocinio, la sezione autonoma del Consiglio giudiziario formula un parere sull'idoneità del magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al CSM la graduatoria degli idonei. L'incarico è formalmente conferito con decreto del Ministro della giustizia.

Quanto alla **durata dell'incarico**, la riforma prevede che l'incarico di magistrato onorario:

- dura 4 anni e alla scadenza può essere **confermato** – a domanda e all'esito di un procedimento di verifica delle capacità e dell'attività svolta - **per ulteriori 4 anni**;
- non può, in ogni caso, essere esercitato per **più di 8 anni** (in precedenza 12), anche non consecutivi;
- cessa comunque al **compimento dei 65 anni di età** (in precedenza 75 anni).

Il decreto legislativo n. 116 del 2017 disciplina inoltre i **doveri** del magistrato onorario, gli obblighi di astensione e le ipotesi di ricsuzione, la decadenza, la dispensa e alla revoca dell'incarico; sono disciplinate, inoltre, le attività di **formazione permanente** dei magistrati onorari, tra le quali **riunioni trimestrali** organizzate dal presidente del tribunale (o dal procuratore della Repubblica) aventi ad oggetto, oltre che lo scambio di esperienze e prassi, anche l'esame delle più rilevanti questioni giuridiche affrontate dai magistrati onorari nonché le soluzioni adottate.


Quanto all'**indennità**, la riforma individua la misura dei compensi annuali lordi del magistrato onorario, specificando che per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal decreto legislativo tali compensi sono onnicomprensivi.

In particolare, la riforma:

- conferma che l'indennità spettante ai magistrati onorari si compone di **una parte fissa e di una parte variabile** di risultato;
- individua in **16.140 euro all'anno lordi** (misura comprensiva di oneri previdenziali e assistenziali) dell'indennità fissa da corrispondere ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie;
- prevede che ai magistrati onorari che non esercitano funzioni giudiziarie sia corrisposta **una indennità fissa pari all'80%** dell'indennità prevista per i magistrati onorari che esercitano le funzioni giudiziarie, ovvero **12.912 euro**;
- **esclude il possibile cumulo** dell'indennità per l'esercizio delle funzioni giudiziarie con quella per l'esercizio delle funzioni non giurisdizionali, prevedendo che quando un magistrato onorario svolge entrambe le attività, la misura dell'indennità fissa è quella prevista per i compiti e le attività svolti in via prevalente;
- demanda al presidente del tribunale la determinazione degli **obiettivi** che i giudici onorari di pace dovranno raggiungere nell'anno solare, sia che esercitino la giurisdizione presso l'ufficio del giudice di pace o presso il tribunale, sia che svolgano attività non giurisdizionali nell'ufficio del processo.

- demanda al procuratore della Repubblica l'adozione di analogo provvedimento, nei medesimi termini, per la determinazione degli obiettivi che dovranno raggiungere i vice procuratori onorari;
- **assegna al CSM** il compito di adottare una delibera per **definire i criteri** in base ai quali fissare gli obiettivi nonché le procedure per la valutazione della realizzazione degli stessi;
- individua in una **percentuale tra il 15% e il 30%** dell'indennità fissa, la misura della **parte variabile** di risultato, connessa al raggiungimento degli obiettivi;
- prevede che la **malattia, l'infortunio e la gravidanza** dei magistrati onorari non comportano dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa senza diritto all'indennità.

In base alla riforma, questo è il quadro dei compensi annui lordi che possono essere corrisposti ai magistrati onorari.



Rispetto alla normativa previgente, soprattutto quella sui giudici di pace, è evidente come la riforma realizzi una **drastica riduzione delle indennità**. Peraltro, lo stesso decreto legislativo dispone che per la liquidazione delle indennità dovute ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della riforma continuino ad applicarsi, per 4 anni, le disposizioni previgenti.

La determinazione della **dotazione organica** della magistratura onoraria è stata definita dal [decreto ministeriale 22 febbraio 2018](#) il quale ha fissato in **6.000 unità** e in **2.000 unità** rispettivamente la dotazione organica dei **giudici onorari di pace** e dei **viceprocuratori onorari**.

In occasione della riforma il legislatore ha **ampliato le competenze del giudice di pace in materia civile e penale**.

In particolare, in relazione all'aumento delle **competenze civili**, le principali novità riguardano:

- l'attribuzione di alcuni procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;
- l'estensione della competenza per valore nelle cause relative a beni mobili (fino a 30.000 euro dai precedenti 5.000) e per i sinistri stradali (fino a 50.000 euro anziché 20.000); -
- l'assegnazione dei procedimenti di espropriazione mobiliare;
- la possibilità di decidere secondo equità tutte le cause di valore fino a 2.500 euro (il limite era di 1.100 euro).

Sul piano delle **competenze penali**, il decreto **non ha attuato la delega** che attribuiva al giudice di pace nuove fattispecie di reato: la minaccia (art. 612, commi 1 e 2 c.p., escluse le ipotesi aggravate); il furto perseguibile a querela (art. 626 c.p.), il rifiuto di prestare le proprie generalità (art. 651 c.p.),

l'abbandono di animali (art. 727 c.p.), le contravvenzioni riguardante specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) ed i fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari (art. 6 legge n. 283/1962).

Infine, il decreto legislativo n. 116 del 2017 ha disposto circa la durata dell'incarico, le funzioni e i compiti e l'indennità spettante ai **magistrati onorari in servizio** alla data di entrata in vigore della riforma. Tali magistrati possono essere confermati, alla scadenza del primo quadriennio, per ciascuno dei tre successivi quadrienni (fermo restando il limite di età, fissato a 68 anni). La conferma ha luogo a domanda e secondo il procedimento delineato dalla riforma.

Il provvedimento **non ha dato attuazione** alla materia dei trasferimenti (d'ufficio e a domanda) dei magistrati onorari nonché alla materia disciplinare. Analogamente, risulta inattuata la delega sull'ampliamento della competenza penale del magistrato onorario.

Contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge consta di **8 articoli**.

Più nel dettaglio **l'articolo 1** riscrive il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 116 del 2017.

Questo comma, nella sua formulazione vigente, prevede che l'incarico di magistrato onorario si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana.

A differenza di quanto previsto per i giudici di pace, al momento della loro istituzione dalla legge 374/1991, l'incarico dei "nuovi" magistrati onorari non è più incompatibile con attività di lavoro dipendente. Tale possibilità peraltro era già contemplata con riguardo ai GOT e ai VPO. A ben vedere il DM 7 luglio 1999 (articolo 5, comma 6) esplicitamente indicava che non era di ostacolo alle funzioni l'esercizio di attività lavorativa dipendente pubblica o privata, pur essendo comunque necessario il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro.

L'articolo 1 del disegno di legge interviene sulla "quantificazione" dell'**impegno settimanale dei giudici onorari**, prevedendo che ad essi **non** possa essere richiesto un impegno **superiore a tre giorni a settimana**.

L'articolo 2, comma 1, riscrive l'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017 in materia di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace.

L'articolo 8, nella sua formulazione vigente, attribuisce al presidente del tribunale il coordinamento e la vigilanza dell'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario e, in particolare, la distribuzione del lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici. Questi è altresì chiamato a vigilare sulla loro attività e a sorvegliare l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, esercitando ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario (comma 1). Nello svolgimento di tali compiti, il presidente del tribunale può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali (comma 3).

La previsione e regolamentazione del potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari di pace costituisce uno dei profili di maggior rilievo della riforma. Infatti, la disciplina anteriore alla legge n. 57 individuava l'ufficio del giudice di pace come autonoma struttura sia dal punto di vista funzionale che organizzativo, diretta dal giudice di pace coordinatore.

Ai sensi del comma 2, la proposta di organizzazione è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 121, relativo alle tabelle degli uffici giudiziari. Il Presidente della Corte di appello formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari.

Il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi, nonché di stabilire le direttive e le prassi applicative in materia, concordate nel corso delle riunioni trimestrali di cui all'articolo 22 (comma 4). Infine con riguardo ai procedimenti di espropriazione forzata si prevede che dodici mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 32, comma 3 (30 ottobre 2021), il Ministero della giustizia metta a disposizione dell'ufficio del giudice di pace i programmi informatici necessari per la gestione del registro dei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi e per l'assegnazione con modalità automatiche dei medesimi procedimenti. Tali programmi assicurano che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza (comma 5).

Il disegno di legge modifica, come accennato, l'articolo 8, ripristinando sostanzialmente la disciplina anteriore alla riforma del 2017 e quindi attribuendo i **compiti di coordinamento al giudice di pace più anziano** (il più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parità di date, il più anziano di età). In tale ambito, il coordinatore, al quale spetta una indennità di presenza mensile (che varia a seconda della consistenza dell'organico dell'ufficio):

- provvede secondo le direttive del CSM e in armonia con le indicazioni del consiglio giudiziario, alla assegnazione degli affari;
- stabilisce, d'intesa con il presidente del tribunale, annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di competenza dell'ufficio.

Il **comma 2** dell'articolo 2 interviene sulla legge n.57 del 2016 abrogandone l'articolo 5 (Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace) e l'articolo 1, comma 1, lettera m) (criterio di delega prevede e regola il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari di pace).

L'**articolo 3** del disegno di legge interviene sull'articolo 18 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che disciplina **la durata dell'incarico di magistrato onorario e il procedimento per la conferma in ruolo per un secondo mandato**.

In particolare la disposizione modifica il comma 3 dell'articolo 18, il quale prevede che l'incarico di magistrato onorario cessa comunque al compimento dei 65 anni di età. Il disegno di legge eleva a 68 anni tale limite.

Prima della riforma il limite di età per la magistratura onoraria era fissato a 75 anni. Con riguardo ai magistrati onorari in servizio l'articolo 29 comma 2 del decreto legislativo del 2017 fissa come limite massimo 68 anni.

L'**articolo 4** interviene sull'articolo 21 del decreto legislativo n. 116:

- ✓ modificandone la **rubrica**, inserendo il riferimento anche agli istituti dell'**ammonimento**, della **sospensione** e della **censura**;
- ✓ riscrivendo il comma 3 attraverso una rimodulazione delle sanzioni disciplinari.

Attualmente la disposizione prevede che il magistrato onorario è revocato dall'incarico in ogni caso in cui risulta "l'inidoneità" ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo. Sempre secondo tale comma si può formulare, "in particolare" un giudizio di inidoneità quando: senza giustificato motivo, il magistrato onorario ha «conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti»; il magistrato onorario non ha definito, entro 3 anni, un numero significativo di procedimenti civili o penali che gli siano stati assegnati.

Il comma 3 dell'articolo come riscritto dal disegno di legge prevede che nei confronti del magistrato onorario possono essere disposti:

- l'ammonimento,
- la censura,

- la sospensione dal servizio da tre a sei mesi,
 - la revoca, nei casi più gravi se il magistrato non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di comportamento negligente o scorretto.
- ✓ modificando - conseguentemente alle modifiche apportate al comma 3 - i commi 9 e 10 relativi al **procedimento** da seguire per l'adozione dei provvedimenti disciplinari.

L'articolo 5 apporta varie modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 116 relativo alla determinazione delle **indennità dei magistrati onorari**. In particolare il disegno di legge eleva da 16.140 euro a **24.210 euro** la misura annuale lorda dell'**indennità fissa** da corrispondere ai **magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie**. A tale compenso devono essere aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali che sono attualmente compresi (comma 2).

Si tratta dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace, ovvero che risultano assegnatari della trattazione di specifici procedimenti in tribunale ovvero destinati nei collegi giudicanti del tribunale, nonché dei vice procuratori onorari che sono stati delegati all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

L'articolo 5 interviene poi anche sulla **misura dell'indennità di risultato**, connessa al **raggiungimento degli obiettivi**, la quale viene individuata in una **percentuale tra il 30% e il 50%** dell'indennità fissa (comma 9). Attualmente tale misura viene calcolata in misura non inferiore al 15 % e non superiore al 30% dell'indennità fissa. Si ricorda che la norma di delega consentiva al legislatore delegato di fissare l'indennità di risultato fino al 50% dell'indennità fissa.

Il disegno di legge interviene infine anche sul comma 10 dell'articolo 23 il quale delinea il **procedimento per la liquidazione** dell'indennità.

Tale disposizione nella sua formulazione vigente prevede che ogni anno il presidente del tribunale e il procuratore della repubblica:

- attestino, in relazione a ciascun magistrato onorario assegnato all'ufficio giudiziario, **se il magistrato eserciti o meno le funzioni giudiziarie** o se queste sono o meno prevalenti, ai fini della determinazione della misura dell'indennità fissa annua da corrispondere;
- verifichino il livello di **raggiungimento degli obiettivi** assegnati a ciascun magistrato onorario;
- conseguentemente propongano la **liquidazione dell'indennità** di risultato, indicandone la misura.

I provvedimenti con i quali i capi degli uffici giudiziari assumono tali determinazioni sono **immediatamente esecutivi**, dovendo essere semplicemente comunicati alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario.

Il provvedimento è altresì comunicato al presidente della Corte d'appello o al procuratore generale presso la Corte d'appello, che provvedono materialmente al pagamento dei compensi.

L'articolo 5 interviene su tale procedimento precisando che il presidente debba proporre la liquidazione dell'indennità di risultato nella misura del:

- 30 per cento dell'indennità fissa in caso di conseguimento degli obiettivi;
- 40 per cento in caso di modesto superamento dei risultati fissati;
- 50 per cento in caso di notevole superamento degli stessi.

L'articolo 6, comma 1, modifica l'articolo 25 del decreto legislativo n. 116 del 2017 il quale prevede una tutela sociale minima dell'attività dei magistrati onorari.

In particolare la disposizione interviene:

- sul comma 2 prevedendo che in caso di **maternità** al magistrato onorario spetti nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi successivi (o alternativamente nel mese precedente alla data presunta del parto e nei quattro mesi successivi) una **indennità nella misura dell'ottanta per cento** di quella percepita (attualmente non è prevista la corresponsione di nessuna indennità). È confermato che la gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa.
Sarebbe opportuno precisare quale sia l'indennità in questione. Dal tenore della norma sembrerebbe che l'ottanta per cento debba essere calcolato con riguardo alla indennità fissa corrisposta al magistrato onorario.
- sul comma 3, il quale prevede l'obbligo di iscrizione alla **gestione separata I.N.P.S.** dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari.
Il comma 3, nella sua formulazione vigente, prevede che per il versamento del contributo dovuto (pari al 25%) trovano applicazione le modalità e i termini previsti per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 53, comma 1, del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.). Istituita dall'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, la gestione separata I.N.P.S. è un fondo pensionistico destinato ad erogare, in generale, le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori cd. atipici, autonomi con partita I.V.A. o parasubordinati. Ai sensi dell'articolo 1, comma 165, della L. 232/2016, l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi (titolari di posizione fiscale ai fini dell'I.V.A.), non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, iscritti alla richiamata Gestione separata è stata ridotta a regime in misura pari al 25%.
Il disegno di legge invece stabilisce che il **Ministero della giustizia sia tenuto al versamento di una contribuzione** rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi, pari a 32 punti percentuali di cui 8,20 punti a carico del dipendente.
- Sul comma 4 prevedendo - differentemente da quanto avviene a legislazione vigente - che le **disposizioni previdenziali** individuate in precedenza trovino **applicazione anche per gli iscritti agli albi forensi** che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario, relativamente però ai soli redditi prodotti per l'attività di giudice onorario.
È opportuno ricordare che per gli iscritti all'albo forense opera ai sensi dell'articolo 21, commi 8 e 9, della L. 247/2012 l'obbligo di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Il **comma 2** dell'articolo 6 dispone **l'abrogazione dell'articolo 26**, il quale apporta modifiche al TUIR al fine di qualificare le indennità corrisposte ai magistrati onorari come reddito assimilato a quello da lavoro autonomo.

In particolare, la norma abroganda espunge le indennità corrisposte ai giudici di pace tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e le qualifica, insieme a quelle corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, come reddito di lavoro autonomo.

L'articolo 7 del disegno di legge, recante disposizioni relative ai **magistrati onorari in servizio**, interviene sul Capo XI del decreto legislativo n. 116, che riguarda i magistrati onorari in servizio ed è composto da tre articoli, concernenti rispettivamente la durata dell'incarico, le funzioni e i compiti, la indennità spettante.

Più nel dettaglio la disposizione interviene:

- sull'articolo 29 elevando il **limite massimo di età per l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario** attualmente fissato a 68 anni (al compimento dei quali il magistrato onorario cessa quindi dall'attività) a 72 anni;

- sull'articolo 30, abrogando i commi da 9 a 11, i quali dettano norme con riguardo ai magistrati onorari al **quarto mandato**;
- sull'articolo 31, relativo alla **indennità spettante ai magistrati onorari in servizio**. A questi deve essere riconosciuta nel corso del primo quadriennio successivo alla entrata in vigore del decreto legislativo n. 116, una indennità lorda annua di 48.420 euro (il doppio della indennità fissata dall'articolo 23 del decreto legislativo n.116, come modificato dall'articolo 5 del disegno di legge). La previsione di tale indennità sembra compensata dal fatto che ai magistrati onorari in servizio può essere richiesto un impegno complessivamente fino a quattro giorni a settimana (3 giorni a settimana per tutti gli altri magistrati onorari, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del disegno di legge).

L'articolo 8, infine interviene sul comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 116 del 2017, prevedendo la possibilità su richiesta degli enti locali, della **riapertura degli uffici del giudice di pace soppressi**. In questi casi gli enti locali devono farsi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio, facendo fronte anche al fabbisogno di personale amministrativo.

In proposito è opportuno ricordare che l'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 156 del 2012, articolo 3, comma 2, prevedeva la possibilità che il Comune, ove ha sede l'ufficio del giudice di pace soppresso in attuazione della revisione della geografia giudiziaria, possa chiedere a quest'Amministrazione di mantenere l'ufficio sopprimendo, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia con personale amministrativo proprio. Tale facoltà poteva essere esercitata fino al termine ultimo del 30 luglio 2015.

a cura di Carmen Andreuccioli

L'ultima nota breve:

[Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie A.C. 491 \(n. 48 - febbraio 2019\)](#)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:
<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it